Conto corrente con la Posta **Anno 84° — Numero 159**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 12 luglio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 603.

Riconoscimento della personalità giuridica con autonomia amministrativa del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Viadana e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2146;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Viadana, dal 16 ottobre 1937-XV, completato con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 23. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1) dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2) dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1) di un contributo ordinario del Ministero della educazione nazionale di L. 113.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente;

2) del provento delle tasse scolastiche;

3) degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico ed il fondo per le spese varie d'ufficio.

Spetta inoltre al Comune fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Viadana;

c) di un rappresentante della provincia di Mantova;

d) del Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica o patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo, cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del regolamento interno dello Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse, dovute dagli alunni, sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936, n. 837 e 19 novembre 1936, numero 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per le Scuole ed Istituti d'istruzione media, dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto o di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito, a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'articolo 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 9 sarà determinato per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale, di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Viadana

Numero dei corsi dell'istituto:

Due corsi inferiori completi.

Un corso superiore della Sezione commerciale.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).
N. 11 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel Gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, senza insegnamento.	1	Grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista.	8	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei due corsi.
6. Lingua straniera (inglese) . .	1	Id.	—	Le classi dei due corsi.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
9. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica - Chimica e merceologia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso superiore e quelle dei due corsi inferiori.
12. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	Id.	—	Le classi del corso.
13. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	1	—	—	Le classi del corso.
14. Prima lingua straniera (inglese).	—	—	1	—
15. Seconda lingua straniera (tedesco).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
16. Calligrafia	—	—	1	—
17. Religione	—	—	1	—
18. Stenografia (facoltativa) . . .	—	—	—	—
19. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	—	—
20. Cultura militare	—	—	1	In tutti i corsi dell'istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 604.
Modificazione dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, che arreca modificazioni agli articoli 333 e 334 del regolamento sopracitato;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, recante modificazioni all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 334 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, modificato col R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, e col R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 612, è sostituito dai seguenti:

« Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 22. — MANCINI

AVVISO DI RETTIFICA
(Relazione e R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267 e R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318)

Nella relazione al R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, che approva il testo delle disposizioni sulla « disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », e nel testo medesimo, pubblicati nella edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1942-XX, n. 81, si devono apportare le seguenti correzioni:

Relazione — Paragrafo 34, comma 3°, riga 2ª, dove è scritto: « *alla* scoperta » si deve leggere: « *la* scoperta ».

Testo — Art. 144, comma ultimo, riga 2ª, mettere la virgola dopo la parola « consiglio ».

Art. 192, rubrica, dove è scritto: « *amministratore* », si deve leggere: « *commissario giudiziale* ».

Art. 199, comma ultimo, riga penultima, dove è scritto: « nel » si deve leggere: « ai ».

Art. 203, comma 1°, riga 2ª, dove è scritto: « *292* », si deve leggere: « *202* ».

Nel testo delle « disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie », approvato con R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1942-XX, all'art. 77, comma 1°, riga 1ª, dove è scritto: « ... diverse dal danaro e *di* titoli di credito, ... » ecc., si deve leggere: « ... diverse dal danaro e *dai* titoli di credito ... » ecc.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 maggio 1943-XXI.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione d'arma « Gruppi marinai d'Italia ».

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la proposta del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, circa il riconoscimento all'Associazione d'arma « Gruppi marinai d'Italia » della capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2244;

Viste le leggi anzidette;

Decretano:

È riconosciuta all'Associazione d'arma « Gruppi marinai d'Italia » la capacità giuridica di acquistare, alienare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti o donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dall'Associazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI — ACERBO

(2383)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi convenzionali agli effetti delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i guardia-caccia dipendenti dai concessionari di riserve e bandite aderenti all'Ente produttori selvaggina di Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate e del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi convenzionali agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per i guardiacaccia dipendenti dai concessionari di riserve e bandite aderenti all'Ente produttori selvaggina di Milano, sono fissati nella misura di L. 21,65 giornaliere.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi convenzionali agli effetti delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per gli autisti di piazza delle città di Roma e Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate e del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi convenzionali agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per gli autisti di piazza dipendenti da imprese esercenti servizio automobilistico di piazza nelle città di Roma e Milano, sono rispettivamente fissati nella misura seguente:

a) Roma: salari medi giornalieri L. 24,58;

b) Milano: salari medi giornalieri L. 26,84.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 15 giugno 1943-XXI

(2372) p. *Il Ministro*: CONTU

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi e periodi di occupazione media mensile, agli effetti delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, per i facchini riuniti in carovane, compagnie e società giuridicamente costituite o di fatto, per le provincie di Bari, Bolzano, Trento e Forlì.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6, penultimo comma, del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272;

Sulla proposta del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della commisurazione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, i salari medi e i periodi di occupazione media mensile per i facchini riuniti in carovane, compagnie e società giuridicamente costituite o di fatto, sono così stabiliti per le seguenti provincie:

Bari:

a) per le carovane « Costanzo Ciano » « Aurelio Padovani » di Bari, per la carovana di Barletta città e per quella di Monopoli:

occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 312;

b) per tutte le altre carovane della provincia di Bari:

occupazione media mensile giorni 26, salario medio mensile L. 260.

Bolzano:

Società anonima cooperativa porta bagagli:

occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 475.

Trento:

Società cooperativa facchini operanti nella stazione FF. SS. di Trento:

occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 375.

Forlì:

Occupazione media mensile giorni 25, salario medio mensile L. 450.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia con decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

(2374) *Il Ministro:* CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1943-XXI.

Accentramento delle lavorazioni dei prodotti conservati di origine vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese) relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 191 del 14 stesso mese) relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto Ministeriale 17 marzo 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 71 del 27 stesso mese) relativo alla disciplina della raccolta, dell'approvvigionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli freschi di pronto consumo;

Ritenuta l'opportunità di concentrare in determinati stabilimenti la lavorazione dei prodotti alimentari conservati di origine vegetale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, da parte degli Enti ed Organizzazioni interessati, dei prodotti e delle materie prime destinati alla preparazione dei prodotti alimentari conservati di origine vegetale (conserve di pomodoro, marmellate e conserve di frutta, prodotti orticoli al naturale, in salamoia ed in aceto) debbono essere effettuate, salvo particolari autorizzazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli stabilimenti indicati nella tabella annessa al decreto stesso.

Art. 2.

I prodotti semi-lavorati e le materie prime in possesso delle aziende escluse dalle assegnazioni possono essere trasferiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con quello delle corporazioni agli stabilimenti di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 17 marzo 1943-XXI, le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e degli industriali regolano, d'intesa, l'abbinamento tra i produttori di pomodoro ad uso industriale e gli stabilimenti di produzione delle conserve di pomodoro, per la stipulazione dei relativi contratti nei limiti e per i quantitativi previsti nell'abbinamento stesso.

Art. 4.

I contratti di cessione del pomodoro ad uso industriale stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con stabilimenti diversi da quelli di cui all'art. 1, sono risoluti per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce. I contratti stipulati successivamente a tale data, in contrasto con le disposizioni del presente decreto sono nulli.

Art. 5.

Agli stabilimenti industriali sospesi dalle assegnazioni a termini dell'art. 1 viene corrisposta una indennità, nella misura che sarà stabilita d'intesa fra il Ministero dell'agricoltura e foreste e quello delle corporazioni, da apposita Cassa di compensazione gestita dalla Confederazione fascista degli industriali a mezzo di uno speciale Comitato.

Il presidente e i componenti di tale Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni d'intesa con quello per l'agricoltura e foreste, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Il Ministero delle corporazioni e quello dell'agricoltura e delle foreste nominano altresì, in seno al Comitato, ciascuno un delegato governativo. Sarà inoltre costituito un Collegio sindacale composto di tre membri.

La Cassa di compensazione viene alimentata da contributi a carico degli stabilimenti che continuano ad esercitare la propria attività nella misura stabilita d'intesa tra i due Ministeri, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Le eccedenze di entrata debbono essere accantonate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide sulla destinazione d'intesa con il Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

Per ottenere l'indennità di cui al precedente articolo, gli stabilimenti interessati debbono presentare domanda alla Confederazione fascista degli industriali entro

trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione dalle assegnazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale notifica dovrà essere fatta dalla Confederazione fascista degli industriali mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1943-XXI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(2395)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1943-XXI.

Determinazione dei prezzi di accettazione della terza serie di buoni del Tesoro quinquennali 5 % in pagamento di imposte dirette erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, che autorizza l'emissione di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1943-XXI che stabilisce il prezzo di emissione delle prime due serie dei buoni suddetti;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1943-XXI col quale vengono determinati i prezzi di accettazione delle prime due serie dei buoni in pagamento di imposte dirette erariali;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943-XXI che autorizza l'emissione della terza serie di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi, con le stesse agevolazioni concesse per le prime due serie;

Decreta:

I buoni del Tesoro 5 % a premi relativi alla terza serie sono accettati in pagamento d'imposte dirette erariali alle scadenze e ai prezzi fissati dal decreto Ministeriale 10 giugno 1943-XXI per i buoni relativi alle prime due serie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(2391)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo culturale stipulato fra l'Italia e la Romania l'8 aprile 1943

Addì 30 giugno 1943 ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo culturale con Protocollo aggiuntivo stipulato in Bucarest fra il Regno d'Italia ed il Regno di Romania l'8 aprile 1943.

Giusta l'art. 34 di detto Accordo questo entra in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche e precisamente il 30 luglio 1943.

(2377)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei concimi azotati

Il Ministero delle corporazioni ha disposto che all'apposito conto corrente libero n. 12150 esistente presso la Banca nazionale del Lavoro « fondo di stabilizzazione prezzi dei fertilizzanti azotati » gli industriali produttori di fertilizzanti azotati dovranno versare integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1943, inizio della campagna 1943-44, quanto da essi globalmente riscosso dai clienti per la quota di L. 3 per ogni quintale di solfato ammonico, di nitrato di calcio, di nitrato ammonico, di fosfato biammonico, consegnato dai produttori ai clienti stessi.

I contravventori alla suddetta disposizione sono passibili delle pene previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 95 del 24 aprile 1943-XXI.

(2380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bolzano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 1° luglio 1943-XXI, il fascista Giuliani Guido è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Bolzano.

(2378)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.